



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni straordinarie

IFRS 3

Aggregazioni aziendali

20 giugno 2011



AUTORI DEL DOCUMENTO

Questo documento redatto da **Marco Murolo** è stato discusso dalla Commissione, approvato nel suo testo finale nella riunione del 5 maggio 2010 e successivamente aggiornato alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 28.2.2011 e delle novità contenute nel Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivo Decreto attuativo dell'8 giugno 2011 (emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011).



INDICE

1. PREMESSA	5
2. FUSIONE E SCISSIONI TRA SOCIETA' NON ASSOGGETTATE AL MEDESIMO CONTROLLO.....	6
2.1 AVANZO – IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO E RICOSTRUZIONE DELLE RISERVE.....	7
2.2 RETRODATAZIONE DELLE FUSIONI E SCISSIONI.....	9
2.3 PERIODO DI VALUTAZIONE	9
3. CESSIONI E CONFERIMENTI DI AZIENDA	10
4. OPERAZIONI STRAORDINARIE TRA SOGGETTI SOTTO UN COMUNE CONTROLLO.....	13
5. QUESTIONI GENERALI.....	16
5.1 COSTI DI ACQUISIZIONE	16
5.2 FISCALITÀ DIFFERITA	17



Il presente lavoro tratta delle principali problematiche – per ora rilevate – derivanti dalle possibili divergenze tra le regole dettate dal IFRS 3 (nella versione ultima, modificata nel corso del 2008, e applicabile dal 1 luglio 2009) e le norme sul reddito d'impresa contenute nel DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir) a seguito delle novità introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed integrate dal D.M. n. 48 del 1 aprile 2009 (cd. Decreto Ias)¹ e dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivo Decreto attuativo dell'8 giugno 2011 (emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011). Nella ricognizione e nell'approfondimento degli aspetti di maggior interesse, si è tenuto conto dei principali commenti in dottrina fin qui rinvenuti, dei chiarimenti, seppur particolarmente sintetici, contenuti nella relazione di accompagnamento al Decreto IAS e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28.2.2011.

¹ Il presente documento tratta esclusivamente i profili relativi alle imposte dirette ed, in particolare, all'Imposta sul reddito delle Società (IRES).



1. PREMESSA

Pare opportuno, prima di addentrarsi nell'esame delle varie questioni riscontrate, sintetizzare un breve inquadramento del principio contabile internazionale esaminato e dei connessi profili tributari. In particolare, preme ricordare come le cd. operazioni straordinarie sono, per loro natura, caratterizzate da una notevole varietà e complessità, che rende, già in scenari consolidati nella prassi e nelle interpretazioni, particolarmente complesso e difficoltoso individuare e risolvere tutte le possibili problematiche di natura fiscale².

Alla luce di quanto detto, quindi, il presente contributo si propone di effettuare una ricognizione, il più approfondita possibile ma senza alcuna pretesa di esaurire tutti i profili di potenziale interesse, delle principali e maggiori questioni emerse a seguito delle richiamate novità legislative di natura sia contabile che fiscale. Si ribadisce, inoltre, che oggetto di analisi sono esclusivamente le problematiche legate alle nuove regole di rappresentazione contabile, tralasciandosi, pertanto, tutti quegli aspetti che interessano tanto i cd. *las adopter*, tanto i soggetti che continuano ad applicare gli *standards* contabili nazionali.

Una prima doverosa premessa di carattere generale riguarda, inoltre, l'ambito di applicazione del principio in commento che, come noto, interessa solo le cd. *business combinations*, ovvero quelle operazioni attraverso le quali un'entità acquisisce il controllo di un'altra entità. Tale ambito di applicazione esclude, pertanto, tutte le fattispecie che rientrano nelle cd. riorganizzazioni infragruppo e che i principi contabili internazionali, ragionando prevalentemente in un'ottica di bilancio consolidato, tendono a considerare neutrali da un punto di vista contabile.

Diversamente, come vedremo meglio nel seguito, la normativa fiscale si rivolge a tutte le operazioni cd. straordinarie poste in essere dagli *las adopter*, senza distinguere tra quelle che hanno natura meramente riorganizzativa e quelle che, invece, sono strumento per l'acquisizione del controllo di uno o più soggetti. È, inoltre, conservata ai fini fiscali un'impostazione di sostanziale "neutralità", coerente con il contenuto delle norme e della prassi contabile domestica che inquadrano le fattispecie in parola come sostanzialmente neutrali e, tuttavia, in apparente contrapposizione con i principi ispiratori del IFRS 3 che occupandosi di operazioni finalizzate all'acquisizione di uno o più soggetti ne misurano gli effetti secondo criteri cd. "realizzativi".

L'impostazione su descritta della normativa domestica, sia contabile che fiscale, evidenzia il ruolo che le operazioni straordinarie hanno avuto fino ad oggi nel nostro Paese e la profonda diversità, culturale prima ancora che tecnica, del contesto in cui gli *las/ifrs* nascono. È, infatti, di tutta evidenza come, in Italia, le operazioni straordinarie hanno avuto, in larga parte, una finalità prevalentemente riorganizzativa all'interno dei gruppi di imprese, in ciò anche agevolate e stimolate dalla favorevole disciplina tributaria.

Altro tema di primario interesse riguarda, inoltre, le operazioni straordinarie non disciplinate dal IFRS 3,

² Tale considerazione trova indirettamente conforto anche nella recente *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese las Adopter*, pubblicata da Assonime, nel cui § 4.4 sono commentate le operazioni straordinarie. La stessa Assonime, infatti, oltre a rimarcare in più occasioni come alcune delle problematiche discusse nel documento riguardino (ancora) anche i soggetti che non applicano gli *las/ifrs*, rimanda a successivi approfondimenti il commento di numerose questioni relative alle tematiche in disamina.



ovvero quelle attraverso le quali non si acquisisce il controllo di un'altra entità. Relativamente a queste fattispecie, infatti, non esiste allo stato attuale un principio contabile, nell'universo Ias/Ifrs, che fornisca indicazioni su quali siano le corrette modalità di rappresentazione in bilancio. Tale circostanza, benché crei non poche perplessità nella gestione (fiscale) di dette operazioni, è in parte coerente con la natura e la finalità degli standards internazionali che nascono per la redazione dei bilanci consolidati dei gruppi d'impresa, all'interno dei quali – come noto – le operazioni infra-gruppo hanno effetti sostanzialmente neutrali. Pertanto, l'assenza di una chiara regolamentazione degli effetti civilistici delle operazioni di cui sopra rende alquanto difficoltoso, pur nel chiaro indirizzo della norma tributaria, ipotizzare l'impatto che le novità legislative potranno avere; ciò in quanto, come detto, non è ad oggi definitivamente chiarito il quadro civilistico/contabile al quale sono, in gran parte dei casi, connessi gli stessi effetti fiscali (automatici o per opzione).

Sorgono, infine, alcune questioni di natura più tecnico/operativa, relativamente alle quali è parso opportuno evidenziare le possibili criticità, fornendo, ove possibile, una soluzione delle stesse secondo criteri coerenti con lo spirito delle novità fiscali in commento che si prefiggono di semplificare la determinazione del reddito imponibile degli *Ias adopter*, rinunciando, ove necessario, alla parità di trattamento con i soggetti ancora legati ai principi contabili nazionali.

2. FUSIONE E SCISSIONI TRA SOCIETÀ' NON ASSOGGETTATE AL MEDESIMO CONTROLLO

Come accennato in premessa, la principale differenza che distingue l'IFRS 3 dalla prassi contabile italiana è la contabilizzazione delle operazioni definite come "*business combinations*" secondo il cd. *purchase method*. Tale metodologia impone di valutare il patrimonio della società "acquisita" ed il corrispettivo dell'acquisizione ai valori correnti e di mercato. Diversamente, quindi, da quanto avviene nel sistema contabile nazionale, le differenze emergenti in bilancio, definite nella prassi come avanzo o disavanzo, non rappresentano, rispettivamente, il minore o maggiore aumento di patrimonio netto della società acquirente rispetto al valore contabile netto delle attività acquisite, ma esprimono la differenza dei valori reali delle attività scambiate per l'acquisizione. È di tutta evidenza, quindi, come le grandezze rappresentate nei bilanci redatti secondo i due sistemi di principi contabili (nazionale e Ias/Ifrs), anche se formalmente definite allo stesso modo, possono rappresentare fenomeni ben diversi e portare (al limite) a rappresentazioni totalmente opposte relativamente alla medesima operazione³.

Sul punto l'articolo 4, comma 2 del Decreto IAS, stabilisce una piena equiparazione dell'avanzo e del disavanzo, da fusione o scissione, alle differenze (prevalentemente da concambio) emergenti in luogo dell'applicazione del IFRS 3. Tale disposizione, infatti, rimanda all'applicazione degli articoli 172 e seguenti del Tuir, confermando il regime di neutralità fiscale con possibilità di affrancare (in parte) i

³ Si riporta sul punto l'esempio proposto da M. Di Siena, M. Bianchi, *IAS/IFRS ed aggregazioni aziendali: profili tributari*, in Rass. Trib. N. 2/2007, pag. 474 e ss., nel quale la medesima operazione porta all'emersione di un disavanzo applicando i principi contabili nazionali e di un avanzo applicando quelli internazionali. In particolare si ipotizzi la seguente fattispecie: fusione per incorporazione fra due soggetti non legati da alcun vincolo partecipativo. La società "aggregante" aumenta il proprio capitale di 50 (laddove il *fair value* dei titoli emessi è 500) e ciò a fronte dell'acquisizione di un patrimonio che ha valore contabile 10 e valore di mercato 550. Nel caso dei principi contabili nazionali la società aggregante rileverebbe un disavanzo da concambio per 40 (differenza tra aumento di capitale e patrimonio contabile); nel caso invece del IFRS 3 la società aggregante rileverebbe un avanzo di 50 (differenza tra valore di mercato delle azioni emesse e valore di mercato del patrimonio acquisito).



maggiori valori emergenti⁴. Tralasciando, per ora, specifici aspetti relativi al trattamento dell'avanzo e del patrimonio netto "ricostruito" di cui si dirà, è stato posto in dottrina⁵ il dubbio se l'attuale normativa fiscale, basata sul principio della neutralità e pensata in ragione di operazioni che anche civilisticamente erano considerate come non realizzative, sia adeguata ai criteri di rappresentazione del IFRS 3, i quali, come detto, si fondano su un'impostazione del tutto opposta.

Da un punto di vista strettamente operativo, le disposizioni fiscali, stabilendo di fatto un doppio binario quasi perfetto, non presentano particolari difficoltà di natura applicativa in ragione della suddetta equiparazione (ai fini fiscali) tra le differenze di valori che emergono nella rappresentazione delle medesime operazioni secondo i due sistemi contabili (soluzione peraltro prospettata in dottrina prima dell'approvazione del Decreto IAS⁶).

Le principali perplessità sulla disposizione in commento si accentrano, pertanto, sulle eventuali differenze di trattamento che potranno emergere tra i soggetti che applicano gli IAS/IFRS e gli altri, in ragione della possibilità di affrancare, con piena rilevanza fiscale e secondo le stesse modalità, le differenze di valore emergenti da operazioni contabilizzate secondo il criterio, sia della continuità dei valori, sia del *purchase method*⁷ che, come detto, potrebbero portare a risultati fortemente differenziati.

2.1 Avanzo – imputazione a conto economico e ricostruzione delle riserve

L'IFRS 3 dispone che l'eventuale eccedenza tra i valori di mercato delle attività acquisite e l'aumento del patrimonio netto dell'acquirente (cd. avanzo) deve essere allocato a riduzione del valore delle attività o ad incremento delle passività; ove questo non sia in tutto o in parte possibile, la parte non ridistribuita deve essere imputata a conto economico come utile.

In primis, occorre quindi interrogarsi sulla rilevanza fiscale di tale utile alla luce anche del nuovo e più stringente principio di derivazione che caratterizza i soggetti IAS/IFRS. Alcuni commentatori⁸ hanno osservato come tale valore non dovrebbe essere imponibile ai fini fiscali, in ragione del fatto che ove fosse emerso come una posta del passivo (fondo) sarebbe stato da considerarsi come un fondo tassato

⁴ Tale conclusione è, peraltro, ribadita dalla Relazione al Decreto che afferma: (...) *i commi 1 e 2 sono volti a confermare la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell'ambito applicativo del IFRS 3 e, quindi, segnatamente a confermare la neutralità dei maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio IAS come realizzative.*

⁵ M. Di Siena, M. Bianchi, op. cit.

⁶ Cfr. G. Zizzo, *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in Corr. Trib. N. 44/2007, pag. 3614 e ss. e M. Beghin, *IAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in Corr. Trib. N. 39/2008, pag. 3193.

⁷ Segnaliamo, per completezza, come una possibile discriminazione potrebbe emergere anche dalla diversa entità dell'avanzo rilevato in bilancio che, come vedremo, potrebbe essere fiscalmente assimilato ad una riserva di capitale e, pertanto, all'atto della sua distribuzione non produrre imposizione in capo ai soci nel limite del costo fiscale della partecipazione.

⁸ Cfr. G. Zizzo, op. cit.



(e quindi fiscalmente non imponibile in caso di rilascio) e non può pervenirsi a diverse conclusioni solo in ragione del transito a conto economico⁹.

Altro tema contiguo riguarda l'obbligo, disposto dal comma 5, dell'art. 172 Tuir, di ricostituire le riserve in sospensione d'imposta nel patrimonio della società che risulta dall'operazione. Il Decreto IAS stabilisce che tale disposizione, insieme col comma 6, deve applicarsi all'aumento del patrimonio netto dell'incorporante (o risultante dalla fusione). Sul punto è stato osservato come l'applicazione del *purchase method* dovrebbe portare, di regola, all'emersione di un maggior patrimonio netto della società "acquirente", non ponendosi, pertanto, problemi applicativi; né pare, inoltre, che debbano assumere rilievo a livello fiscale differenze qualitative nella rappresentazione di detto patrimonio (ad es. se parte delle riserve dell'incorporata siano riportate come capitale dell'incorporante o viceversa)^{10 11}. Qualche dubbio può, invece, sorgere in merito alla natura (fiscale) della parte di patrimonio netto che eccede la somma dei patrimoni contabili dei soggetti partecipanti all'operazione. Tale eccedenza dovrebbe essere considerata come utile liberamente distribuibile ai soci, in quanto e se rappresentativa dei maggiori valori dell'attivo (fiscalmente non riconosciuti) che subiranno una loro autonoma tassazione quando concorreranno alla formazione del reddito come costi indeducibili¹². Sul punto, pur non giungendo a conclusioni definitive, l'Assonime¹³ rappresenta anche tesi alternative, secondo cui l'eccedenza in parola dovrebbe qualificarsi come una riserva sovrapprezzo azioni (i.e. avente natura di riserva di capitale) in quanto assimilabile a quelle emergenti in sede di conferimento. I riflessi fiscali delle citate soluzioni appaiono, tuttavia, privi di significative differenze per i soggetti coinvolti nell'operazione alla luce del fatto che l'emersione di tale riserva, se pur qualificata come di utili, non dovrebbe rappresentare un evento imponibile. Anche in capo ai soci, infine, l'effetto finale non dovrebbe essere significativamente diverso, infatti, pur avendo la distribuzione delle riserve di utili e di capitale un trattamento profondamente diverso, l'una imponibile per l'intero, l'altra solo per l'ammontare che eccede il costo fiscale delle partecipazioni, posto che le operazioni in disamina non

⁹ Tale impostazione pare condivisibile alla luce della supposta neutralità (fiscale) dell'operazione nel caso in cui l'utile, eventualmente imputato a bilancio, sia rappresentativo di valori contabili attribuiti all'attivo patrimoniale che non trovano, se non dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva, alcun riconoscimento fiscale e si tradurranno, pertanto, in costi fiscalmente indeducibili. Della stessa opinione pare, infine, l'Assonime nella citata *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese IAS Adopter*.

¹⁰ Cfr. G. Zizzo, op. cit.

¹¹ Non ci occupiamo nel presente lavoro delle delicate tematiche che possono riguardare, sul piano civilistico, la rappresentazione del patrimonio netto dei cd. *IAS adopter*. Ci si limita ad osservare che, su di un piano squisitamente tributario, l'eventuale disallineamento tra patrimonio netto civilistico e patrimonio netto fiscale è un fenomeno che già interessa i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e che trova un'efficace strumento di raccordo in appositi quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi.

¹² Di tale avviso, come già detto, appare G. Zizzo, op. cit. Si osserva, inoltre, come il richiamato comma 6 dell'articolo 172 Tuir, faccia letteralmente riferimento alle eccedenze formate con il patrimonio netto delle società partecipanti all'operazione: (...) *all'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applicano il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa (...) che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione*.

¹³ Cfr. Assonime, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese IAS Adopter*.



incrementano i valori di carico delle quote possedute dai soci, il rimborso delle riserve di capitale (tutte) dovrebbe comunque generare plusvalenze imponibili¹⁴.

2.2 Retrodatazione delle fusioni e scissioni

L'IFRS 3 non prevede, a differenza delle disposizioni contenute nel codice civile, la possibilità di retrodatare gli effetti contabili delle operazioni di *business combinations*¹⁵. Si pone, quindi, il dubbio se la retrodatazione degli effetti fiscali, oltretutto opportuna, sia possibile in mancanza della medesima operazione contabile. Parte dei commenti rinvenuti¹⁶ ritengono comunque possibile la retrodatazione fiscale degli effetti in parola, sostenendo che per tale opzione l'articolo 172, comma 9, Tuir, richiede due requisiti, l'uno formale l'altro sostanziale, entrambi sganciati dalla retrodatazione contabile; questi in particolare sono: (i) l'indicazione, nell'atto di fusione, della data dalla quale si esplicano gli effetti fiscali e (ii) la non anteriorità di questa data a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della incorporante. A diverse conclusioni giungono, invece, altri commentatori¹⁷, i quali evidenziando la *ratio* che lega la disposizione fiscale in tema di retrodatazione a quella civilistica, concludendo in modo dubitativo sulla possibilità di operare la prima in assenza della seconda. Sul punto parrebbe coerente con le finalità di "semplificazione", che ispirano sia il Decreto las che la disposizione in commento, concludere nel senso di non consentire la retrodatazione degli effetti fiscali in mancanza del medesimo comportamento contabile. Non può, tuttavia, non osservarsi che una tale soluzione comporterebbe una disparità di trattamento, forse evitabile, tra i soggetti che applicano gli IAS/IFRS e quelli che adottano i principi contabili nazionali.

2.3 Periodo di valutazione

L'IFRS 3 prevede la possibilità di rettificare i valori delle attività iscritte entro un anno dal compimento dell'operazione (§ 45 – Periodo di valutazione), la modifica ha effetto retroattivo fino alla data della cd. acquisizione. Tale principio pone il rilevante interrogativo del se, ed eventualmente come, le rettifiche in parola possano assumere rilevanza fiscale. In assenza di commenti specifici sul punto, pare potersi affermare che la "nuova" rilevanza dei principi di qualificazione, classificazione ed imputazione

¹⁴ Il tema presenta comunque notevoli complessità che non è possibile affrontare compiutamente in questa sede e che rendono più che opportuno, come segnalato anche da Assonime, un chiarimento ufficiale.

¹⁵ Per completezza riportiamo il parere in dottrina (M. Caratozzolo, *Gli IAS/IFRS: la rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie*, relazione effettuata al convegno ABI tenutosi in Roma IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia) secondo il quale la retrodatazione degli effetti contabili sarebbe compatibile con l'impianto del IFRS 3. *Contra*, tuttavia, G. Zizzo, op. cit., R. Dolce, A. Motta, op. cit.

¹⁶ G. Zizzo, op. cit. e Assonime, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese las Adopter*, quest'ultima in particolare pare propendere per l'applicabilità della retrodatazione in ragione della *finalità eminentemente semplificatoria* di tale disposizione, tesa ad evitare il formarsi di più periodi d'imposta. Tuttavia, a modesto avviso di chi scrive, le finalità semplificatorie, che sicuramente caratterizzano la disposizioni in commento, non vanno ricercate nel solo fatto che si determinino più periodi d'imposta ma, al contrario, nell'evenienza che si generino più periodi d'imposta a fronte di un unico esercizio civilistico o viceversa. Condizione questa che verrebbe a determinarsi ove si consentisse di operare la retrodatazione ai soli fini fiscali.

¹⁷ R. Dolce, A. Motta, *Operazioni di finanza straordinaria – Aspetti di rilievo contabili, civilistici e fiscali emergenti alla luce del principio contabile internazionale IFRS 3*, in *Il Fisco* n. 5/2007, pag. 2445.



temporale, dei principi contabili internazionali, possa esprimersi anche in questo ambito, dando alle risultanze contabili piena rilevanza anche fiscale. Tale conclusione pare, inoltre, rafforzata dalla constatazione che, anche per i soggetti cd. non IAS, in tali fattispecie la rappresentazione civilistica di tali operazioni assume, in assenza di specifiche norme (fiscali) di deroga e chiaramente al di fuori di evidenti abusi, una rilevanza anche ai fini tributari nell'individuare quali sono i valori ascrivibili (ed affrancabili oggi o fiscalmente riconosciuti ieri attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva) a ciascun bene, facendo – di fatto – della qualificazione e classificazione civilistica anche quella fiscale¹⁸.

Ciò detto, un particolare problema può porsi, ove la revisione avvenga successivamente alla chiusura di un autonomo periodo d'imposta, relativamente alla gestione fiscale di quelle componenti di reddito (ammortamenti, utilizzo fondi, ecc.) che hanno già concorso alla formazione del reddito imponibile in ragione della rappresentazione contabile espressa prima della citata revisione. In tal caso le soluzioni possibili sono, astrattamente, le seguenti: (i) lasciare immutati gli effetti fiscali realizzati nell'esercizio già chiuso (ad es. ammortamenti di beni la cui natura o valore è rideterminato), determinando in modo autonomo, seppur nel rispetto del divieto di doppia deduzione e tassazione di costi e ricavi, il reddito imponibile dei successivi esercizi o (ii) recuperare, nell'esercizio in cui avviene la revisione, gli effetti fiscali già cristallizzati, creando la situazione che si sarebbe avuta se, fin dall'inizio, attività e passività fossero state contabilizzate secondo i valori "rivisti". La prima delle soluzioni suddette, benché più complessa sul piano operativo, sembrerebbe più rispettosa del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta¹⁹.

3. CESSIONI E CONFERIMENTI DI AZIENDA

Relativamente alle operazioni straordinarie aventi ad oggetto le aziende, si osserva come per i conferimenti valgono, in linea generale e salvo quanto espressamente specificato di seguito, le considerazioni già svolte per le fusioni e le scissioni alle quali si rimanda. Pare comunque opportuno far cenno al particolare caso che può riguardare il regime dei cd. affrancamenti dei maggior valori ex art.

¹⁸ L'Agenzia delle Entrate si è espressa in passato, nella Risoluzione n. 111/E del 29.4.2005, su di un caso analogo che ha riguardato la (ri)qualificazione della posta avviamento in sede di *first time application* (FTA) degli IAS/IFRS. In tale circostanza si è negata la valenza fiscale della (ri)qualificazione operata, estendendo, peraltro, dette conclusioni anche a casi analoghi indipendenti dalla cd. FTA. La posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate potrebbe, tuttavia, essere oggi superata in ragione, da un lato, del nuovo principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 Tuir, dall'altro, dalla considerazione che il *restatement* non rappresenta la correzione di un errore ma la miglior qualificazione e classificazione (in bilancio), secondo regole IAS/IFRS, dell'operazione realizzata.

¹⁹ Ulteriore profilo di maggior complessità potrebbe, inoltre, riguardare il caso in cui si sia provveduto ad affrancare valori, inizialmente allocati su beni che si qualificavano per l'opzione prevista dalle norme fiscali, che siano poi riallocati su altre voci del bilancio per le quali la predetta opzione non risulti possibile. Anche in questo caso le strade percorribili appaiono in astratto le seguenti: una, conservativa degli effetti, che continui a riconoscere i valori per i quali l'impresa ha corrisposto l'imposta sostitutiva (ovviamente facendo salva la possibile disapplicazione di comportamenti artefatti e unicamente finalizzati al perseguimento di un vantaggio fiscale), un'altra che preveda la restituzione dell'imposta pagata e il disconoscimento dell'affrancamento. Non pare vi siano, allo stato dell'arte, particolari argomenti per sostenere l'una o l'altra tesi è, tuttavia, più che mai opportuno che venga individuata una soluzione condivisa così da favorire un'unità di comportamento tra gli operatori.



176 Tuir, relativamente a quei conferimenti d'azienda che, ricadendo nell'applicazione dell'IFRS 3, realizzino un'operazione cd. di acquisizione inversa²⁰.

La fattispecie cui si intende far riferimento è quella per cui il soggetto conferente ottiene, per mezzo del conferimento, il controllo del conferitario. In tale ipotesi, quindi, colui che appare formalmente come l'acquirente dell'azienda conferita (i.e. il conferitario) è, nella sostanza economica, acquisito dalla controparte. Prima ancora di addentrarci nelle problematiche di natura fiscale, occorre rilevare come ancora una volta non siano del tutto chiari i criteri di rappresentazione contabile dell'operazione in parola che, come già detto, sono presupposto imprescindibile per il corretto apprezzamento dei profili tributari.

In particolare, i dubbi su citati insistono sulla valutazione dei beni della società conferitaria. Rileva, infatti, l'Assonime²¹ come alcuni commentatori hanno ritenuto necessario rappresentare l'operazione descritta come una *reverse acquisition* già nel bilancio della conferitaria, conseguenza essendone che quest'ultima (in quanto soggetto acquisito) dovrebbe (ri)valutare i propri beni, e non quelli dell'azienda conferita, al fair value con, eventuale, possibilità di affrancamento dei maggior valori iscritti.

Altra posizione, invece, considera maggiormente corretto applicare i criteri ordinari nel bilancio individuale della società conferitaria, la quale pertanto iscriverebbe i soli ed eventuali maggior valori emergenti sui beni relativi all'azienda conferita, e rimandare alla rappresentazione nel bilancio consolidato dell'operazione di *reverse acquisition* come su descritta. Tale impostazione, peraltro, sembrerebbe l'unica consentita dalle attuali norme civilistiche, le quali non sembrano permettere che l'aumento di capitale della conferitaria sia sottoscritto mediante una rivalutazione dei beni di se medesima. Ove fosse quest'ultima la rappresentazione contabile ritenuta corretta, non dovrebbero porsi particolari dubbi in merito alla possibilità di affrancare (fiscalmente) i maggiori valori iscritti (dalla conferitaria) sui beni oggetto di conferimento²².

Qualche apertura a favore della possibilità di affrancare i maggiori valori iscritti sui beni della conferente, potrebbe rinvenirsi nella recente Risoluzione n. 111/E del 27.4.2009. In tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una fusione inversa, avvenuta tra soggetti che applicano i Principi Contabili Nazionali, nella quale una società controllata incorpora per fusione la propria controllante. La rappresentazione contabile adottata, coerente con quanto stabilito dal principio contabile OIC n. 4 del 4.1.2007, ha comportato l'iscrizione, sui beni dell'incorporante, dei (maggior) valori derivanti dall'annullamento del costo delle (proprie) partecipazioni che, detenute dalla controllante/incorporata, per via della fusione venivano acquisite dalla controllata/incorporante. L'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di esercitare l'opzione per il riallineamento dei valori fiscali di cui all'articolo 172, comma 10-bis, Tuir²³, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) la

²⁰ Le considerazioni ivi svolte dovrebbero valere anche nel caso, più raro nella prassi operativa, che una cd. acquisizione inversa sia realizzata per mezzo di una fusione, propria o per incorporazione, tra soggetti non legati da rapporti di controllo.

²¹ Cfr. circolare n. 51 del 12 settembre 2008.

²² In tal senso anche Assonime nella circolare n. 51 del 12 settembre 2008.

²³ Il quale, come noto, richiama il regime di cui all'articolo 176, comma 2-ter, Tuir, in tema di conferimenti d'azienda.



differenza di valori emergente dall'annullamento delle azioni proprie è – economicamente – equiparabile alle differenze che si sarebbero generate annullando le azioni della società controllata nell'operazione di fusione diretta; b) gli effetti economici dell'operazione, anche in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, risultano i medesimi che si sarebbero avuti nel caso di fusione per incorporazione della controllata nella controllante.

Le argomentazioni su rappresentate potrebbero far propendere ad un'estensione delle conclusioni anche ai casi di acquisizioni inverse contemplati dal IFRS 3. Infatti, se è pur vero che le differenze emergenti in tali operazioni non sono riconducibili ai valori contabili espressi dalle società coinvolte (ad es. partecipazioni detenute dalla controllante/incorporata), ciò non è effetto della particolare operazione posta in essere ma, al contrario, dell'applicazione del cd. *purchase method*; inoltre, l'equiparazione tra le differenze contabili (avanzo e disavanzo) e quelle emergenti in applicazione del IFRS 3, è espressamente stabilita dall'articolo 4, comma 2 del Decreto IAS. Di particolare interesse appare, inoltre, il richiamo dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, alla corretta rappresentazione contabile che deriva dall'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che – come noto – pervade tutti i Principi Contabili Internazionali Ias/Ifrs, dall'altro, alla possibilità di superare la lettera dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 25.7.2008²⁴, ove, nell'individuare le differenze di valore che possono essere oggetto di riallineamento, si fa riferimento a quelle iscritte sui beni *ricevuti*.

Si osserva, infine, che seppur il caso su descritto appaia più facilmente riferibile alle acquisizioni inverse effettuate attraverso una fusione (propria o per incorporazione)²⁵, lo stesso potrebbe essere esteso anche alle ipotesi di conferimenti d'azienda che realizzano una *reverse acquisition*²⁶, rappresentando questi ultimi, da un punto di vista economico prim'ancora che fiscale, operazioni sostanzialmente equivalenti a quelle realizzate attraverso altri strumenti giuridici (ad es. fusioni); così concludendo si eviterebbe, infatti, una disparità di trattamento, tra *las adopter* e non, e tra *ias adopter* che pongono in essere la medesima operazione attraverso diversi strumenti giuridici. Il tutto, tra l'altro, senza un apparente danno per gli interessi erariali.

Nelle fattispecie di cessione/acquisto di aziende, invece, non pare si pongano particolari problemi di coordinamento tra IFRS 3 e normativa fiscale, almeno nel caso in cui dall'acquisizione emerga un avviamento (ovvero una differenza positiva tra il corrispettivo pagato e il valore di mercato del compendio aziendale). In tal caso, infatti, i valori iscritti sui beni (secondo criteri di mercato) e l'eventuale avviamento dovrebbero trovare piena rilevanza fiscale²⁷. Ove, invece, dall'acquisizione emerga una differenza negativa (ovvero il corrispettivo pagato sia inferiore al valore di mercato dell'azienda acquisita), occorrerà chiedersi quale è il corretto trattamento fiscale di detta differenza. Gli

²⁴ Il quale, come noto, detta disposizioni applicative in tema di applicazione dell'opzione per il riallineamento dei valori di cui all'articolo 176 Tuir.

²⁵ Dove, come osservato da Assonime, op. cit., il riferimento che l'articolo 2 del Decreto Ministeriale 25.7.2008, fa ai *beni ricevuti* sembra agevolmente superabile non essendo indicato nelle norme primarie il "verso" della fusione.

²⁶ In tale ipotesi, invece, il citato Decreto Ministeriale è più netto nell'individuare i beni "dell'azienda conferita" come quelli i cui maggior valori possono essere oggetto di riallineamento.

²⁷ Alle stesse conclusioni perviene Assonime, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese Ias Adopter*, la quale chiarisce inoltre che, ove la differenza tra prezzo pagato e *fair value*, non sia allocata ad avviamento ma imputata al conto economico, questa dovrebbe risultare pienamente imponibile.



unici commenti sul tema²⁸ distinguono, anzitutto, se l'avanzo sia riferibile a perdite future o ad un cd. "buon affare". Nel primo caso, infatti, la differenza in commento dovrebbe essere iscritta nel passivo come un fondo rischi o oneri futuri; detto fondo dovrebbe considerarsi fiscalmente dedotto e, pertanto, concorrerà a formare il reddito negli esercizi futuri²⁹. Ove, invece, l'avanzo sia iscritto a conto economico come utile l'autore, pur non prendendo posizione in merito al trattamento fiscale, osserva che ove questo fosse considerato non imponibile anche i maggior valori attribuiti all'attivo patrimoniale non dovrebbero trovare riconoscimento fiscale. Più netta appare, infine, la posizione di Assonime³⁰ che abbraccia la condivisibile soluzione in cui l'avanzo imputato a conto economico costituisce un elemento di reddito imponibile a fronte del riconoscimento dei maggiori valori iscritti.

Altro tema riguarda, infine, le modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo. In particolare, ove il pagamento sia differito nel tempo l'IFRS 3 ne impone l'attualizzazione. In tal caso, come osserva parte della dottrina³¹, la componente interessi dovrebbe assumere una propria rilevanza in applicazione dei "nuovi" criteri di qualificazione ed imputazione temporale di cui all'articolo 83 Tuir. Pertanto gli interessi attivi e passivi iscritti, rispettivamente, nei bilanci del venditore e dell'acquirente, rilevarebbero secondo i propri criteri di competenza e saranno assoggettati alle limitazioni di cui all'articolo 96 Tuir³².

Relativamente, invece, alle cd. rettifiche di prezzo l'IFRS 3 dispone che queste siano riflesse nel costo dell'aggregazione nell'esercizio in cui divengono quantificabili. Pertanto le suddette rettifiche dovrebbero assumere piena rilevanza fiscale (in capo sia all'acquirente che al venditore) nell'esercizio in cui verranno contabilizzabili secondo i criteri IAS/IFRS.

4. OPERAZIONI STRAORDINARIE TRA SOGGETTI SOTTO UN COMUNE CONTROLLO

Altro tema che, per ora, è possibile solo accennare, riguarda il trattamento di tutte quelle operazioni di fusione, scissione, cessione e conferimento di azienda che non rientrano nell'ambito di applicazione del IFRS 3; queste sono, in particolare, le predette operazioni che, o non consentono l'acquisizione del controllo di un'entità (ad es. joint venture), o coinvolgono soggetti già sottoposti al medesimo controllo e si configurano, quindi, come operazioni infra-gruppo.

²⁸ Michele Ghiringhelli, *La Fiscalità degli IAS* a cura di Francesco Crovato, Il sole 24ore, 2009.

²⁹ Tale impostazione appare corretta a chi scrive, infatti, a differenza che nelle operazioni straordinarie caratterizzate da neutralità fiscale, nelle cessioni d'azienda i valori iscritti all'attivo patrimoniale trovano, generalmente, pieno riconoscimento (fiscale). Ne discende, pertanto, che anche le passività iscritte dovranno essere considerate come "fiscalmente riconosciute" altrimenti si avrebbero costi deducibili a fronte di utili non tassati.

³⁰ Cfr. *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese IAS Adopter*.

³¹ Michele Ghiringhelli, *La Fiscalità degli IAS* a cura di Francesco Crovato, Il sole 24ore, 2009.

³² Sul punto, tuttavia, pare opportuno che si assuma un indirizzo unitario per tutti quei casi in cui gli IAS/IFRS prevedono l'autonoma evidenza delle componenti finanziarie presenti in crediti e debiti di varia natura, pertanto, si rimanda agli approfondimenti svolti dal presente Gruppo di lavoro in merito allo IAS 23. Si rileva, poi, che anche ove si pervenisse alla conclusione di dar rilevanza fiscale come interessi alle componenti, positive e negative, suddette, dovrebbe stabilirsi se i crediti e debiti in parola possono essere ricompresi tra quelli aventi natura "commerciale" per i quali sono stabilite regole particolari in merito all'applicazione dell'articolo 96 Tuir.



Per tali operazioni è esplicitamente esclusa l'applicazione del IFRS 3 e, quindi, del cd. *purchase method*, sussistendo ad oggi molteplici dubbi in merito ai criteri contabili che dovranno essere utilizzati³³. Sul punto il *frame work* e lo IAS 8, affermano che in assenza di principi contabili internazionali che regolamentano una specifica fattispecie l'operatore può: (i) valutare l'applicabilità di *standard* ed interpretazioni relativi a temi simili e correlati, e/o delle definizioni, dei criteri di rilevazione/valutazione delle voci di bilancio presenti nel *frame work lasb*; (ii) in alternativa, è lasciata la possibilità di riferirsi a principi contabili elaborati da altri *standard setter* diversi dallo IASB, nella loro più recente versione, purché coerenti con il *frame work*. Parte della dottrina contabile che si è espressa sul punto ritiene, pertanto, applicabili alle operazioni suddette i principi contabili americani ed, in particolare, il cd. EITF 90-5 – *Exchange of Ownership Interests between Entities under Common Control*³⁴. Altra dottrina³⁵, invece, ricorda come secondo i criteri previsti dal "vecchio" IAS 22 le operazioni in parola dovevano essere contabilizzate in continuità dei valori imputando le, eventuali, differenze di "consolidamento" al patrimonio netto della società acquirente. Una parziale diversa impostazione sembra, invece, seguita dal citato EITF 90-5 secondo il quale anche nei bilanci individuali andrebbero rappresentati i valori espressi nel bilancio consolidato e, quindi, i valori di mercato con rappresentazione delle eventuali differenze di consolidamento (i.e. avanzi e disavanzi). Sul punto segnaliamo, infine, l'opinione espressa dall'Assirevi nel documento OPI n. 1, ove il trattamento contabile delle operazioni straordinarie che coinvolgono soggetti "*under common control*" è correlato alla circostanza che l'operazione produca o meno un effetto sui futuri flussi di cassa attesi. Ove ciò si verifici, infatti, è ritenuta corretta una rappresentazione contabile coerente col citato *purchase method* (e, quindi, analoga a quella proposta dal IFRS 3), diversamente invece le attività devono essere rilevate in continuità di valori e le, eventuali, differenze addebitate al patrimonio netto contabile dell'entità risultante dall'operazione.

Non potendo in questa sede esaminare oltre, e tanto più risolvere, i complessi ed articolati problemi di natura contabile, si osserva come l'art. 4, comma 3 del Decreto IAS, dispone l'applicazione dell'ordinario regime fiscale delle operazioni di cessione d'azienda o partecipazioni anche ove non emergano i relativi componenti positivi o negativi, o attività e passività fiscalmente rilevanti. Tale impostazione pone particolari problemi nei casi in cui la soluzione contabile che sarà accettata nella prassi porti alla mancata o insufficiente evidenziazione dei valori, tassati in capo al cedente, nel bilancio del cessionario. Ciò potrebbe avvenire a causa dell'impossibilità per il cessionario di far transitare a conto economico costi che non trovano evidenza nell'attivo del proprio bilancio per via della diretta imputazione a patrimonio netto.

Una possibile soluzione alla problematica in disamina, potrebbe consistere nell'equiparare l'attribuzione al patrimonio netto delle differenze contabili al transito a conto economico (come già, in linea generale, ammesso dalla stessa relazione illustrativa del Decreto IAS). Ciò detto, permane la necessità di individuare i criteri di deducibilità fiscale di costi che, in un bilancio redatto secondo i principi contabili

³³ Ricordiamo che, sul punto, la stessa Relazione al Decreto IAS afferma che allo stato dell'arte è dubbio quale debba essere il trattamento contabile delle operazioni in parola.

³⁴ M. Casò, *Le operazioni straordinarie tra soggetti sotto comune controllo: individuazione della disciplina applicabile nel silenzio degli IFRS e compatibilità degli IFRS con le disposizioni del codice civile*, in Riv. Dott. Comm., n. 2/2006, pag. 453.

³⁵ M. Caratozzolo, *Gli IAS/IFRS e la rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie*, in Società, n. 7/2007, pag. 796.



nazionali, avrebbero rappresentato beni (immobilizzazioni materiali, avviamenti, ecc.), il cui valore avrebbe concorso alla determinazione dell'imponibile secondo regole (fiscali) chiaramente individuate. Tale problematica potrebbe trovare soluzione indicando nel libro cespiti i beni, materiali e immateriali, che si sarebbero iscritti in una rappresentazione contabile secondo le regole domestiche e, sulla base di tale indicazione, far concorrere tali costi alla determinazione del reddito imponibile secondo le specifiche disposizioni del Tuir³⁶.

Relativamente, poi, alle operazioni straordinarie diverse dalla cessione d'azienda (fusione, scissione, conferimento d'azienda), pur non producendosi una doppia imposizione come quella suddetta, essendo queste sostanzialmente neutrali ai fini tributari, risulterebbe impossibile accedere all'opzione dell'affrancamento (ai fini fiscali) dei maggior valori ai sensi dell'art. 176 Tuir. L'assenza di tale possibilità potrebbe, tuttavia, risultare penalizzante in tutti quei casi in cui le, eventuali, differenze contabili sono state portate a riduzione del patrimonio netto, rappresentando quindi da un punto di vista economico un costo (istantaneo) sostenuto dalle società partecipanti all'operazione (si pensi, ad esempio, ad un'operazione di fusione per incorporazione in cui il maggior costo di acquisizione della partecipazione rispetto al patrimonio netto contabile dell'incorporata, anziché essere attribuito ai beni dell'attivo o all'avviamento è portato a riduzione del patrimonio netto); in tal caso potrebbe, pertanto, ammettersi la possibilità di affrancare tali maggior valori, facendosi riferimento all'iscrizione degli stessi nel libro cespiti e consentendo poi il loro concorso alla determinazione del reddito imponibile secondo le specifiche disposizioni fiscali.

Sul punto si è, tuttavia, già espressa negativamente l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 124 del 6.12.2010. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di accedere all'istituto del riallineamento in quanto, da un lato, la derivazione rafforzata introdotta dalla Finanziaria 2008 porterebbe a valorizzare la rappresentazione imposta dagli Ias/Ifrs, dall'altro, la ratio legis del citato riallineamento perseguirebbe, in un'ottica semplificatoria, l'eliminazione delle differenze tra valori contabili e fiscali delle poste di bilancio (essendo, pertanto, da scartare le ipotesi, come quella ivi contemplata, che porterebbero a soluzioni del tutto opposte). La soluzione proposta non pare, tuttavia, pienamente condivisibile, poiché: a) valorizza in modo eccessivo la cd. derivazione rafforzata, in un ambito, quello delle operazioni straordinarie, in cui la ribadita neutralità fiscale comporta "naturalmente" un regime di doppio binario pieno tra risultanze di bilancio e determinazione del reddito imponibile; b) limita la *ratio* delle norme sul riallineamento ad una mera semplificazione dei "rapporti" tra valori civilistici e fiscali delle poste di bilancio, non considerando invece, come osservato anche da Assonime nella citata circolare n. 51/2008, la natura (fors'anche prevalentemente) agevolativa di tali disposizioni: che guardano con favore alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione delle attività

³⁶ Preme segnalare la posizione dell'Assonime nella circolare n. 51 del 12 settembre 2008, secondo cui la soluzione proposta nel testo potrebbe essere condivisibile ma considerando il valore della riserva negativa imputata a bilancio come avviamento. In sintesi, la conclusione di Assonime è che nell'impossibilità di attribuire in bilancio tale maggior valore ai beni della società, questo debba essere considerato come integralmente riferibile ad avviamento e fiscalmente ammortizzato secondo le disposizioni dell'articolo 103 Tuir. La stessa associazione sembra, inoltre, aver parzialmente cambiato posizione nella recente *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese Ias Adopter*, in cui si considera la possibilità di far riferimento, per l'attribuzione dei valori ai singoli cespiti, a criteri *convenzionali, obiettivi e verificabili*, quali i valori di perizia o dell'atto di cessione. È, infine, suggerita una possibile modifica normativa di particolare interesse che preveda la deducibilità dei costi in parola in via extra-contabile ed in un tempo determinato (es. cinque anni).



aziendali. In sintesi, la linea interpretativa assunta dall'Agenzia delle Entrate penalizza tutta una serie di operazioni che, invece, il legislatore sembrerebbe aver voluto favorire e, tra l'altro, introduce una netta discriminazione tra *las adopter* e non, e tra *las adopter* che abbiano adottato un diverso criterio di rappresentazione contabile, in forza del principio di derivazione rafforzata e di una semplificazione che, si ribadisce, proprio per le operazioni cd. straordinarie non sembra essere alla base delle scelte compiute dal legislatore,

5. QUESTIONI GENERALI

5.1 Costi di acquisizione

Altro tema che si pone relativamente a tutte le operazioni di *business combinations* è quello dei costi di acquisizione. L'attuale versione del IFRS 3 riporta, a titolo non esaustivo, i seguenti: provvigioni di intermediazione, spese di consulenza, legali, contabili, per perizie, nonché altre spese legali o consulenziali, costi amministrativi generali, ecc. Secondo la nuova versione del principio contabile in esame (§ 53), i costi in parola non devono più essere oggetto di capitalizzazione e, inoltre, l'articolo 4, comma 1 del Decreto IAS ne stabilisce *in ogni caso* la piena rilevanza fiscale. Ci si chiede, pertanto, se tali costi siano sempre pienamente deducibili o debbano essere correlati alla tipologia di acquisizione: ad esempio ove oggetto dell'acquisizione sia stata una partecipazione di maggioranza. In questo caso, infatti, ove il costo fosse stato capitalizzabile la rilevanza fiscale dello stesso sarebbe stata limitata al 5%. Sul punto non si sono rinvenuti commenti specifici.

Un ulteriore dubbio di natura interpretativa attiene al rapporto tra la citata disposizione ed il comma 3 dell'articolo 108 Tuir³⁷. La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 7/E del 28.2.2011, pur non esprimendosi direttamente sul rapporto tra le norme in commento, potrebbe far sorgere il dubbio che, almeno alcune delle spese in parola, siano annoverate dall'Agenzia delle Entrate tra quelle non più capitalizzabili per effetto degli *las/lfrs* e, pertanto, deducibili in cinque esercizi³⁸. Una tale lettura delle affermazioni contenute nella citata circolare apparirebbe, tuttavia, in parziale contrasto con la genesi e le finalità delle citate disposizioni. Si ricorda, infatti, come la versione in vigore del IFRS 3 quando fu introdotto l'articolo 108, comma 3, Tuir, prevedeva l'obbligatoria capitalizzazione delle spese correlate alle acquisizioni aziendali e, pertanto, è da escludersi che tale norma, la cui finalità di salvaguardia del gettito non è in discussione, intendesse riferirsi a tali oneri. Viceversa, il comma primo dell'articolo 4 del Decreto *las*³⁹, sembra essere nato con l'espressa finalità di non penalizzare i soggetti *las*, i quali, a

³⁷ Tale disposizione è stata introdotta dal D.lgs. n. 38/2005, che aveva regolamentato, prima della Finanziaria 2008, il regime fiscale dei soggetti *las* e testualmente dispone che: (...) *le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.*

³⁸ In particolare, la citata circolare, in alcuni esempi proposti, fa riferimento (§ 2.8.2, pag. 69) a spese di riorganizzazione e riallocazione di attività per le quali il legislatore nazionale consente la capitalizzazione.

³⁹ Il quale testualmente dispone: *I costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli las, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili.*



differenza degli altri, erano obbligati a capitalizzare (sulle attività acquisite) le spese correlate alle acquisizioni⁴⁰.

Parrebbe, in sintesi, singolare che la finalità (perseguite dal comma 1, articolo 4 del Decreto Ias) di evitare la discriminazione per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs, obbligati fino al 2009 alla capitalizzazione dei costi correlati alle acquisizioni, sia – di fatto – sovvertita in via interpretativa, imponendo una capitalizzazione “fiscale” ex articolo 108, comma 3, Tuir; ciò avverrebbe, tra l’altro, proprio quando le modifiche allo stesso IFRS 3 fanno venir meno l’obbligo di capitalizzazione in bilancio che il citato Decreto Ias intendeva rimuovere ai fini fiscali per evitare discriminazioni con i soggetti non Ias. Un ulteriore elemento a sostegno del fatto che l’Agenzia delle Entrate non intendeva riferirsi alle spese correlate alle acquisizioni aziendali è, inoltre, desumibile ove la circolare afferma che: *(...) si pensi, ad esempio, a taluni costi (cd. oneri di transazione) sostenuti per l’emissione e/o il collocamento di strumenti rappresentativi di capitale ovvero di strumenti finanziari che nella rappresentazione Ias compliant non vengono più capitalizzati a differenza di quanto previsto dai principi contabili nazionali.* Ciò in quanto le spese citate sono, almeno quelle riferite ai costi di emissioni, espressamente escluse dall’automatica imputazione a conto economico dallo stesso IFRS 3, il quale dispone che (§ 53): *l’acquirente deve contabilizzare i costi correlati all’acquisizione come spese nei periodi in cui tali costi sono sostenuti ed i servizi sono ricevuti, con un’unica eccezione. I costi di emissione di titoli di debito o di titoli azionari devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dallo IAS 39.*

Infine, pur continuando a sussistere significativi dubbi in merito a quali siano i costi non più capitalizzabili per effetto degli Ias/Ifrs, non pare che in tale categoria possano annoverarsi quelli riferiti alle aggregazioni aziendali, che sono sì non più capitalizzabili ma non rispetto alla prassi contabile domestica, ma in ragione di una modifica intervenuta negli stessi principi contabili internazionali. Inoltre, una tale interpretazione sembra l’unica in grado di valorizzare la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1 del Decreto Ias che, altrimenti, risulterebbe essere norma “morta” prim’ancora di aver prodotto i suoi effetti e benché successiva all’articolo 108, comma 3, Tuir⁴¹.

5.2 Fiscalità differita

Relativamente alle modalità di rilevazione della fiscalità differita, L’IFRS 3 (§ 24) rimanda allo IAS 12. Questo al § 66 dispone che se i maggiori valori iscritti sui beni diversi dall’avviamento non sono fiscalmente riconosciuti, devono essere contabilizzate, in occasione dell’operazione straordinaria, le

⁴⁰ In tal senso è chiara la Relazione di accompagnamento al Decreto Ias che afferma: *il comma 1, peraltro, stabilisce la deducibilità dei costi di aggregazione aziendale (due diligence, consulenze, ecc.), ancorché tali costi, nell’ambito del bilancio redatto con gli Ias, vadano capitalizzati nei valori di acquisizione dell’azienda ricevuta. Tale soluzione appare opportuna sia per non creare discriminazioni con le analoghe operazioni realizzate dalle imprese che non adottano gli Ias e che imputano tali costi a conto economico con pieno riconoscimento fiscale e sia perché tale regola di capitalizzazione stabilita dallo IFRS 3 è stata da ultimo sostituita dallo IASB con un criterio, in corso di omologazione, esattamente opposto (un criterio, cioè, di imputazione di tali costi a conto economico).*

⁴¹ Le conclusioni riportate nel testo sembrano essere condivise dall’Assonime nella *Guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per imprese Ias Adopter* per quei costi che sono oggi integralmente spesi a conto economico; unica eccezione, inoltre, dovrebbero essere le spese per l’emissione di capitale sociale che restano ancora imputabili (integralmente) a patrimonio netto e relativamente alle quali potrebbe porsi qualche dubbio in merito all’integrale deducibilità nell’esercizio di sostenimento.



imposte differite passive; il paragrafo 66 dello Ias n. 12 chiarisce inoltre che la contropartita dell'iscrizione della fiscalità differita deve essere rappresentata da una pari variazione dell'avviamento.

Pertanto, nel caso di un'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda che costituisca "aggregazione aziendale" (ai sensi della definizione data dall'IFRS n. 3), la società incorporante, risultante, beneficiaria o conferitaria che redige il proprio bilancio secondo principi contabili internazionali:

- è tenuta a rilevare la fiscalità differita sui disallineamenti tra valori contabili iscritti e corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti, fatta eccezione per il disallineamento che insiste sull'eventuale voce di avviamento;
- in contropartita all'iscrizione contabile del fondo imposte differite, correlato ai predetti disallineamenti, pone un pari incremento della voce di avviamento.

L'iscrizione di detta posta di avviamento, al pari dei maggiori valori iscritti sui beni in dipendenza dell'operazione, dovrebbe essere – di regola – fiscalmente irrilevante alla luce della suddetta neutralità fiscale delle operazioni straordinarie che possono dar luogo a fenomeni di disallineamento tra valori civili e fiscali. Tuttavia, occorre chiedersi se la parte di "imposte differite" che comporta la capitalizzazione di una posta di avviamento sull'attivo possa essere oggetto di affrancamento ai sensi dell'art. 176 Tuir. In senso positivo sul punto sembrano concludere alcuni commentatori⁴², osservando peraltro che alla luce delle istruzioni fornite nel documento congiunto di Banca Italia, Consob ed Isvap n. 1 del 21/2/2008, *il risparmio fiscale derivante dal pagamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali registrati in occasione delle business combinations deve essere rilevato in diretta contropartita del conto economico*. Pertanto, conclude l'autore citato, dovrebbe escludersi che il pagamento dell'imposta sostitutiva comporti una riduzione dell'avviamento per la parte originariamente alimentata in contropartita delle imposte differite passive.

Quando, infatti, l'imposta sostitutiva viene assolta per affrancare i disallineamenti in questione, l'effetto di riallineamento che essa determina comporta anche la necessità di stornare le imposte differite che, secondo i principi contabili internazionali, sono state rilevate sul differenziale tra valori contabili e fiscali. In questo caso, l'imposta sostitutiva rappresenta il costo dell'esercizio che consente di ottenere, nell'esercizio medesimo, il beneficio rappresentato dallo storno della fiscalità differita.

L'effetto economico (positivo) che il pagamento dell'imposta sostitutiva genera a conto economico viene ad essere, nella sostanza, pari al differenziale tra l'ammontare dell'imposta sostitutiva stessa e l'ammontare del fondo imposte differite che, proprio in ragione dell'assolvimento dell'imposta sostitutiva, deve essere stornato, in quanto correlato al totale dei disallineamenti affrancati calcolati al lordo delle imposte differite.

Oltre che in linea con gli indirizzi rinvenibili dal documento congiunto Consob – Banca d'Italia – Isvap del 21/2/2008, l'impostazione contabile che precede è conforme a quella che emerge dal Documento interpretativo Oic n. 3 del 25 marzo 2009 (paragrafo 4.3.1), e sembra rispettare la normativa fiscale di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR. Tale norma, infatti, nel consentire il riallineamento dei *maggiori*

⁴² M. Piazza, *Acquisizione al test differite*, in *Il Sole 24 ore* del 19 agosto 2008.



valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, non sembra porre alcun limite al riallineamento, al di là dell'attribuzione dei maggiori valori in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all'azienda e, ragionevolmente, sull'assunto che i maggiori valori siano "effettivi" e quindi rilevabili in base a corretti principi contabili. In tale ottica, essendo la rilevazione della posta di avviamento in contropartita alla fiscalità differita prevista espressamente dallo IAS 12 (paragrafo 66), non si intravedono particolari elementi ostativi al suo affrancamento ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter del TUIR.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Gianluca De Candia - Presidente
Ermanno Fonderico - Vicepresidente
Roberto Tudini - Segretario

Componenti:

Giacomo Albano
Fabio Aramini
Christian Bianchi
Antonella Bientinesi
Domenico Buono - osservatore esterno (*Coldiretti*)
Walter Di Cristo
Carlo Di Giuliomaria
Carlo Dottarelli
Giuseppe Gatti
Alessio Iannucci
Francesca Mariotti - osservatore esterno (*Confindustria*)
Silvia Massariello - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Elena Mattesi
Domenico Muratori - osservatore esterno (*Consorzio Studi e Ricerche Fiscali*)
Marco Murolo
Claudio Peroni
Paolo Petrangeli
Marco Maria Ricci
Giacomo Ricotti - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Guerino Russetti - osservatore esterno (*Agenzia delle Entrate*)
Carlo Sauve - osservatore esterno (*Poste Italiane*)
Roberto Vertolli - osservatore esterno (*ABI*)